



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
Ufficio Progettazione Strategica

DRIVE
Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze

SOMMARIO

Quadro di riferimento normativo e programmatico	4
CAPO I – ARCHITETTURA E NORME COMUNI DEL SISTEMA	
Art. 1 – Definizioni	5
Art. 2 – Competenze della Regione	7
Art. 3 – DRIVE - Dispositivo regionale integrato per la valorizzazione delle esperienze	8
Art. 4 – Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione .	8
Art. 5 – Aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione	9
Art. 6 – Sistema informativo di accesso e gestione di DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze	9
CAPO II – INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	
Art. 7 – Processo di individuazione e validazione	10
Art. 8 – Procedura di certificazione	11
Art. 9 – Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	11
Art. 10 – Composizione delle commissioni di certificazione	12
Art. 11 – Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze	12
Art. 12 – Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate	13
CAPO III – PRINCIPI SPECIFICI E LINEE DI PROCEDIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI	
Art. 13 – Tipologie di crediti formativi	13
Art. 14 – Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi	14
Art. 15 – Valore dei crediti formativi	14
Art. 16 – Condizioni per l'esercizio dei crediti formativi	14
Art. 17 – Articolazione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi	15
Art. 18 – Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi	15
Art. 19 – Messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi.....	16
Art. 20 – Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato	16
Art. 21 – Riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato	16
CAPO IV – NORME DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE	
Art. 22 – Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento	17
Art. 23 – Sviluppo delle risorse di sistema	18

Art. 24 – Disposizioni transitorie	18
Art. 25 – Disposizioni finali	19

ALLEGATI

Per gli allegati richiamati nel presente Dispositivo, si rimanda alle versioni coordinate di cui all'elenco qualificazioni, e al glossario di riferimento, e alla sezione delle attestazioni entrambe accessibili dal portale regionale degli standard.

Quadro di riferimento normativo e programmatico

- Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell’articolo 4;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- Condizionalità ex ante *“10.3 Apprendimento permanente”* di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, tra i criteri di adempimento, *“l’esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente nei limiti previsti dall’art. 165 TFUE”*, nonché l’impegno dell’Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
- Intesa in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante *“Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”*;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti”*;
- Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2015 - *“Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”*;
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 - *“Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”*;
- D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006 - *“Modifiche al Regolamento dei corsi riconosciuti approvato con DGR 2334 del 18/10/2004 ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 concernente Requisiti e modalità per il riconoscimento e l’autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell’art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003”*;
- D.G.R. n. 1381 del 25 settembre 2006 - *“Art. 27 comma 2 lett. D Legge regionale 11 dicembre 2003 n.33 Criteri e modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza”*;
- D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 - *“Legge regionale n. 33 dell’11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28. Approvazione del Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi”*;
- D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il *“Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”*;
- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 - *“Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi – Istituzione del Repertorio regionale delle attestazioni – Standard minimi”*;
- D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012 e s.m.i., con la quale è stato approvato il documento metodologico *“Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi”*;
- D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013 - *“Istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”*;
- D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 - *“Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell’art. 1 comma 34 della legge n. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 recepite con DGR 747/2013. Approvazione disciplinare in materia di tirocini”*

extracurricolari”;

- D.G.R. n. 420 dell'8 aprile 2014 - *“D.Lgs 17 ottobre 2015 n.266 art.20 Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale leFP”*;
- D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014 *“Legge regionale n. 33/2003 Riordino del sistema formativo integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. Approvazione avviso pubblico”*;
- D.G.R. n. 766 del 9 giugno 2015 – *“DGR n. 167 del 14 febbraio 2013 “Istituzione del repertorio regionale delle qualificazioni della Basilicata. Allegato A - Scheda descrittiva della qualificazione. Adeguamento alle disposizioni dell'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015”*;
- D.G.R. n. 431 del 26 aprile 2016 - *“Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato – Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi per l'apprendistato, ai sensi del D.Lgs n. 15 giugno 2015, n. 81”*;

CAPO I – ARCHITETTURA E NORME COMUNI DEL SISTEMA

Art. 1

(Definizioni)

1. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dai successivi atti, la Regione Basilicata assume, ai fini delle proprie politiche in materia di apprendimento, le seguenti definizioni:
 - a. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
 - b. «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
 - c. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
 - d. «*apprendimento informale*»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
 - e. «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
 - f. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
 - g. «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a

- norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
- h. «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
 - i. «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13., delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - j. «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - k. «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - l. «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - m. «classificazione dei settori economico-professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;
 - n. «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
 - o. «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
 - p. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

- q. «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
- r. «repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»: costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle successive norme attuative;
- s. «quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»: parte del repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea.
- t. «credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione Basilicata è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea la Regione:
 - a. individua e valida, ovvero certifica, le competenze riferite alle qualificazioni ricomprese nel sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all'art. 4 del presente atto;
 - b. individua e valida le competenze riferite a qualificazioni oggetto di repertori di altre regioni, ove le stesse siano afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 ed oggetto della propria programmazione;
 - c. definisce gli enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di individuazione e validazione, nonché certificazione delle competenze;
 - d. definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, in essi inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, per gli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;

- e. vigila sulla corretta erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze a cura degli enti titolati, riservandosi di esercitare i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto delle procedure e degli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema;
 - f. cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'individuazione e la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze, anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
 - g. programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio repertorio delle qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del mercato del lavoro regionale;
 - h. definisce ed attua le norme relative al riconoscimento dei crediti formativi relativi alla propria offerta di apprendimento, in modo integrato alla individuazione e validazione e certificazione delle competenze ed esercita il potere di vigilanza.
2. Quanto al comma 1 è esercitato attraverso il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.

Art. 3

(DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze)

1. Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze è costituito da:
- a. le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all'individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione, di cui al successivo Capo II;
 - b. le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale, di cui al successivo Capo III;
 - c. i principi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento di cui al presente Capo.

Art. 4

(Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione)

1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, articolato negli specifici repertori di cui ai commi successivi, è l'insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta di servizi nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
2. Il Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata - RRPP contiene le descrizioni standard dei contenuti del lavoro, espressi come profili professionali articolati per Unità di Competenza, aggregati di Unità di Competenza o singole Unità di Competenza.
3. Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni (RRQ), coordinato al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, contiene le qualificazioni rilasciabili dalla Regione, coordinate con il Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata, per ognuna delle quali è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle

coordinate relative a Settore Economico-Professionale, Area Di Attività, Gruppi di correlazione e singole Attività di lavoro. Nel Repertorio sono inoltre descritti gli standard minimi obbligatori di percorso formativo, assunti come livelli essenziali di prestazione, ove presenti. La struttura informativa del Repertorio e le norme di redazione dei relativi contenuti standard sono dettagliate in Allegato A1.

4. Il Repertorio Regionale delle Attestazioni contiene i format-tipo e le note d'uso relativi alle attestazioni di prima, seconda e terza parte rilasciabili in esito ai processi di apprendimento individuale, formali, non formali e informali, incluse le attestazioni in esito ai processi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di cui all'Allegato A2.
5. Fatto salvo quanto disposto da specifica normativa di settore e con esclusione delle professioni sanitarie, il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è il riferimento unitario, nell'ambito delle competenze della Regione Basilicata, in materia di apprendimenti e rilascio di qualificazioni.
6. La struttura logica ed informativa dei repertori, così come la metodologia di redazione dei singoli standard, costituiscono vincoli cogenti ai fini della progettazione dell'offerta di misure di apprendimento.

Art. 5

(Aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione)

1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alla politiche di sviluppo economico ed inclusione, in applicazione del dialogo sociale.
2. L'aggiornamento e la manutenzione avvengono:
 - a. direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza delle qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - b. sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, a fronte di motivata proposta, avanzata nei termini di cui al successivo comma.
3. Con successivo atto la Regione definisce la procedura di aggiornamento del sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

Art. 6

(Sistema informativo di accesso e gestione di DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze)

1. Il Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione dedicata alla certificazione delle competenze, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono contenuti della sezione di cui al precedente comma:

- a. la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- b. la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- c. il collegamento attivo al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
- d. l'accesso ad eventuali specifici avvisi pubblici relativi a procedimenti non ordinari di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non-formali o informali;
- e. l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
- f. i riferimenti dell'ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- g. gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché le modalità del loro mantenimento.

3. Nell'ambito del sistema informativo sono altresì implementate le funzioni di supporto alla gestione amministrativa del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze, con particolare riferimento alla tracciabilità delle operazioni svolte, alla conservazione e all'eventuale rilascio in duplicato delle attestazioni rilasciate.

4. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del Dispositivo con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

CAPO II – INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 7

(Processo di individuazione e validazione)

1. Il processo di individuazione e validazione è il servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato di cui all'art. 9, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione si completa con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione di parte seconda. Il Documento di validazione costituisce titolo per accedere alla procedura di certificazione delle competenze, ove la persona ne faccia richiesta.

2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze si articola in tre fasi:

- a. identificazione, rivolta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza, riferito alle Unità di Competenza indicate nel RRPP, di cui al precedente art 4., c. 2;
- b. valutazione, rivolta all'esame tecnico del Documento di trasparenza e valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione ed eventuale colloquio tecnico;

- c. attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione, con valore attestatorio di II parte.
3. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della individuazione e validazione delle competenze.

Art. 8

(Procedura di certificazione)

1. La procedura di certificazione delle competenze è il servizio finalizzato al rilascio del certificato relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.
2. La procedura di certificazione delle competenze è articolata in tre fasi:
- a. identificazione, rivolta alla ammissione alla valutazione:
- nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica;
 - nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, tramite acquisizione del Documento di validazione di cui all'art. 7 del presente atto;
- b. valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte della commissione di cui all'art. 10, attraverso l'impiego degli standard professionali di cui al precedente art. 4, c. 2;
- c. stesura e rilascio da parte della Regione del Certificato di Qualificazione Professionale, con valore di terza parte.
3. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della certificazione delle competenze.

Art. 9

(Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze)

1. E' soggetto titolato all'erogazione dei servizi *i)* di individuazione e validazione delle competenze e *ii)* certificazione della competenze l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), come disposto dalle LL. RR. n. 30/2015 e n. 9/2016. L'Agenzia LAB svolge il suo ruolo nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dall'Ente titolare Regione Basilicata.
2. Sono soggetti titolati al solo riconoscimento dei crediti formativi gli Organismi di Formazione accreditati, sulla base di quanto disposto dal successivo Capo III.
3. Le funzioni di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze sono svolte da risorse professionali dotate di competenza certificata dalla Regione, sulla base dello standard di cui all'Allegato A3,

Art. 10

(Composizione delle commissioni di certificazione)

1. Le Commissioni di certificazione sono organi perfetti ed operano nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.
2. La composizione delle Commissioni varia in funzione della tipologia di procedimento, come di seguito specificato.
 - a. Procedimenti di certificazione in esito a percorsi formativi formali:
 - i) Presidente, designato da Regione Basilicata tra il personale regionale;
 - ii) esperto di settore, in possesso di competenze significativamente attinenti ai contenuti oggetto di valutazione, designato dal soggetto attuatore tra le risorse professionali impegnate nella realizzazione dell'intervento formativo;
 - iii) rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, da quest'ultimo designato.
 - b. Procedimenti di certificazione in esito a servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesto non formale/informale:
 - i) Presidente, designato da Regione Basilicata tra il personale regionale o tra il personale di ARLAB;
 - ii) due commissari, abilitati al presidio della funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (ECP), in possesso di esperienze e competenze adeguate, tratti da appositi elenchi regionali;
 - iii) esperto di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (EVC), con funzioni di supporto metodologico e segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, ivi incluso il rilascio e la conservazione delle attestazioni rilasciate, è competenza della Regione, che si avvale a tal fine del sistema informativo di cui al precedente art. 6.
4. La Regione provvede, con successivi atti gestionali, alla adozione dei manuali operativi per il funzionamento delle commissioni di certificazione delle competenze, nonché all'istituzione degli elenchi di cui al comma 2, lett. b), punto ii).

Art. 11

(Accesso dei cittadini alla individuazione e validazione ed alla certificazione delle competenze)

1. Individuazione e validazione e certificazione delle competenze sono parte dei diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.
2. I cittadini accedono alla individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio:
 - a. automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione o, limitatamente alla sola validazione, relativo i) ad una qualificazione iscritta al Repertorio Regionale non afferente al Repertorio nazionale o ii) ad una qualificazione di altra Regione, esito di un percorso formativo svolto a cura della Regione Basilicata, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, c. 1;
 - b. su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali ed informali

complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni di cui al precedente art. 4, c. 3.

3. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze sono assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.
4. La Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della individuazione e validazione e certificazione delle competenze e delle eventuali quote di partecipazione dei relativi destinatari. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito delle misure rivolte al diritto alla messa in valore degli apprendimenti, modalità agevolate di accesso alla certificazione.

Art. 12

(Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate)

1. Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali di cui al precedente art. 4, c. 3.
2. Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.
3. Con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, anche nell'ambito del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale:
 - a. le competenze certificate costituiscono credito formativo di frequenza con valore a priori nei confronti delle unità formative riferite alle corrispondenti Unità di Competenza;
 - b. le competenze certificate acquisiscono altresì valore di evidenza nei procedimenti di riconoscimento del credito formativo di ammissione;
 - c. il documento di trasparenza ed il documento di validazione elaborati in esito ai processi di individuazione e validazione di cui al precedente art. 7 costituiscono evidenza, anche ai fini della semplificazione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi;
 - d. i crediti formativi riconosciuti hanno valore esclusivamente con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

CAPO III

PRINCIPI SPECIFICI E LINEE DI PROCEDIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 13

(Tipologie di crediti formativi)

1. Nell'ambito del Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze i crediti formativi

oggetto di riconoscimento si articolano in due tipologie:

- a. credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente previsto, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto;
- b. crediti di frequenza, utili ai fini della dispensa di frequenza di uno o più unità capitalizzabili/moduli/segmenti in cui il percorso stesso è articolato.

Art. 14

(Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi)

1. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento dei crediti dettati dalla normativa in vigore, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento ai soli percorsi formativi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione organizzativa con la valorizzazione degli apprendimenti pregressi. E' competenza della Regione autorizzare l'esercizio dei crediti formativi, attraverso i propri atti di programmazione, valutazione e controllo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Nei limiti di quanto disposto dai bandi o avvisi pubblici, è facoltà dei soggetti proponenti attività formativa di indicare in sede di progetto uno o più moduli/unità/segmenti di cui è motivatamente proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza. La Regione decide circa la ricevibilità della proposta.

Art. 15

(Valore dei crediti formativi)

1. Fatto salvo quanto definito dal comma successivo, il valore del credito formativo è definito dal soggetto che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal presente atto. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altri percorsi o persone.
2. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, nell'ambito del Repertorio Regionale delle Qualificazioni o attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nell'istruzione e nella formazione professionale regionale. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.
3. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono in sé titolo ai fini della certificazione delle competenze, restando da essa distinti per contenuto e natura del procedimento. Gli esiti informativi delle attività di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti concorrono, nei principi di efficiente uso delle risorse e semplificazione amministrativa, allo svolgimento dei procedimenti di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 16

(Condizioni per l'esercizio dei crediti formativi)

1. Fatto salvo quanto altrimenti definito in modo cogente dalla normativa in vigore, accedono all'esercizio dei crediti le sole azioni formative per le quali tale possibilità è esplicitamente prevista in sede di avviso pubblico o procedimento istitutivo, nei termini in essi specificati.
2. Per lo specifico dei crediti di frequenza, costituisce inoltre requisito aggiuntivo necessario ai fini dell'accesso all'esercizio dei crediti l'articolazione dell'azione formativa per unità/moduli/segmenti, per ognuno dei quali siano esplicitamente indicati a progetto: obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche

e modalità di valutazione degli apprendimenti.

3. La Regione garantisce, in sede di valutazione della proposta progettuale di percorso formativo, la verifica dell'effettiva rispondenza ai requisiti sopra indicati.

Art. 17

(Articolazione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi)

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte da operatori specificamente abilitati alle relative funzioni, ai sensi del precedente art. 9, c. 3:
 - a. richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato;
 - b. identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti dell'individuo;
 - c. valutazione apprezzativa degli apprendimenti dell'individuo;
 - d. proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;
 - e. autorizzazione amministrativa all'esercizio dei crediti e del progetto formativo individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui al precedente art. 15, c. 2, il procedimento di riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti, limitandosi all'esame della documentazione individuale attestante il possesso delle condizioni richieste dall'atto istitutivo del credito stesso.
3. La valutazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all'esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.
4. La Regione definisce con successivi atti:
 - a. gli standard documentali, metodologici e le relative linee guida applicative di supporto al processo di riconoscimento dei crediti formativi;
 - b. le norme specifiche relative al computo della frequenza dei percorsi da parte dei partecipanti a cui siano stati riconosciuti crediti formativi ed alla ammissibilità degli specifici costi di riconoscimento, nonché propri della personalizzazione del percorso.

Art. 18

(Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi)

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è ordinariamente avviato dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta al soggetto attuatore del percorso formativa cui il credito è riferito. La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali definiti dalla Regione, e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:
 - generalità del richiedente;
 - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
 - crediti richiesti, distinti fra credito di ammissione e crediti di frequenza, esposti facendo riferimento all'articolazione del percorso formativo;

- elementi esposti nel curriculum vitae motivanti i crediti richiesti;
 - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.
2. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la richiesta e le clausole di responsabilità devono essere sottoscritte anche da un genitore o da chi ne fa le veci. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione. Della richiesta di riconoscimento di crediti e della documentazione allegata è rilasciata ricevuta da parte del soggetto attuatore del percorso formativo. Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy*.

Art. 19

(Messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi)

1. La messa in trasparenza è svolta dal soggetto attuatore dell'attività formativa, attraverso l'impiego di operatori dotati di competenza certificata, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 9, commi 2 e 3.
2. Gli esiti della messa in trasparenza e della valutazione sono consegnati in copia all'individuo, anche ai fini dell'eventuale loro impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.
3. Ai fini della semplificazione amministrativa, la messa in trasparenza e la valutazione sono svolte assumendo in procedimento anche gli esiti dell'eventuale individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali di cui al precedente art. 7.

Art. 20

(Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato)

1. Sulla base degli esiti della valutazione il soggetto attuatore provvede alla definizione della proposta di:
 - a. crediti formativi riconosciuti o motivazione del loro non riconoscimento;
 - b. progetto formativo individualizzato, indicante le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.
2. La proposta è comunicata dal soggetto attuatore al richiedente, che la accetta o la respinge – anche parzialmente – in forma scritta.

Art. 21

(Riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato)

1. Il riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato è l'atto formale attraverso cui il procedimento svolto dal soggetto attuatore è riconosciuto conforme ai criteri definiti dalla normativa applicabile, dando luogo ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente ed il soggetto attuatore stesso. Esso è svolto dall'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), sulla base dell'esame della documentazione di procedimento, ferma restando la responsabilità dell'attuatore e del beneficiario circa il corretto esercizio pedagogico dei crediti riconosciuti.
2. In caso di rilevazione di criticità di procedimento, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.

CAPO IV – NORME DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE

Art. 22

(Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento)

1. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni di cui al precedente art. 3, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.
2. Possono essere altresì oggetto di programmazione dell'offerta formativa, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel proprio sistema, le qualificazioni oggetto di repertori di altre Regioni, ove le stesse afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13. I percorsi formativi sono conclusi da individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione all'avvenuto recepimento della stessa nel repertorio regionale.
3. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:
 - a. indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
 - b. definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
 - c. iscrive i profili professionali e le singole Unità di Competenza dei progetti oggetto di approvazione nel proprio repertorio, con indicazione della rilasciabilità, in esito alla frequenza, del solo documento di validazione;
 - d. dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle competenze costituenti la qualificazione, rimandando il procedimento di certificazione alla avvenuta afferenza della qualificazione al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;
 - e. costituisce espreso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della qualificazione nell'intero territorio nazionale.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, è oggetto di riconoscimento la sola offerta formativa rivolta al rilascio di attestazioni di terza parte, nel rispetto di quanto disposto dai commi precedenti. Gli Organismi di Formazione interessati al riconoscimento da parte della Regione della propria offerta a mercato presentano a tal fine le relative proposte progettuali nella apposita sezione del CUR – Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. La Regione con successivi atti approva il relativo manuale di gestione.

5. La formazione che non prevede il rilascio di qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestato di frequenza costituisce evidenza nei procedimenti di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi di cui ai precedenti Capi II e III.
6. Le qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale di cui all'art. 4, c. 3, anche nella loro articolazione per singole Unità di Competenza, costituiscono il riferimento per:
 - a. l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali maturati nell'ambito dei tirocini extracurricolari, del servizio civile e delle altre misure di apprendimento attivo;
 - b. la programmazione dei procedimenti di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 23

(Sviluppo delle risorse di sistema)

1. La Regione definisce azioni di adeguamento e rafforzamento del complessivo sistema dell'offerta di apprendimento, ivi incluso lo sviluppo della propria capacità amministrativa, svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità.

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della completa correlazione tra le qualificazioni regionali di cui all'art. 4 del Decreto MLPS 30 giugno 2015, sono assunte ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente atto le sole qualificazioni oggetto del Repertorio Regionale delle Qualificazioni, nel suo più recente stato di aggiornamento.
2. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni di cui al vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.
3. I percorsi formativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente atto, si sia concluso l'iter amministrativo di riconoscimento e/o di autorizzazione sono ordinariamente realizzati ai sensi della previgente normativa, ivi compresi gli esami finali. E' in ogni caso facoltà della Regione applicare, anche in via sperimentale ed ove non ne discenda una riduzione del diritto dei destinatari finali, quanto disposto dal presente atto in materia di individuazione e validazione e certificazione.
4. Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e con riferimento a quanto assunto nel precedente comma 1, ai sensi dell'art. 25, c. 3, della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, le istanze riferite alle attività riconosciute ma non finanziate sono presentate unicamente alla Regione attraverso lo strumento del "Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale" (CUR). Con successivo atto, la Regione provvede a definire il manuale di gestione dei progetti formativi iscritti al CUR.
5. Nelle more della piena attuazione di quanto disposto dal precedente Capo II vige quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 467/2017 e n. 625/2012. In particolare:
 - a. i percorsi formativi in esito ai quali è previsto il rilascio di attestato di frequenza con profitto sono soggetti alle modalità attestatorie previgenti;

- b. gli esami di qualifica sono svolti secondo la previgente normativa, e sono conclusi dal rilascio dell' "Attestato di qualifica professionale" relativo all'insieme delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale in oggetto; ove non altrimenti disposto, non sono ammesse certificazioni riferite a singole Unità di Competenza;
 - c. la formazione svolta a fini di abilitazione all'esercizio di attività e professioni regolamentate resta soggetta alle proprie norme attestatorie;
6. Per tutti gli aspetti relativi alla certificazione in esito a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), vige quanto disposto dalla DGR 420/2014 e dagli atti ad essa conseguenti.
7. Quanto disposto al precedente Capo III entra in vigore a partire dalla Deliberazione, da parte della Regione, delle relative norme di attuazione.

Art. 25

(Disposizioni finali)

1. Dall'entrata in vigore del presente atto sono disapplicate le seguenti disposizioni:
- a. D.G.R. n. 1334 del 18 settembre 2006 - *"Modifiche al Regolamento dei corsi riconosciuti approvato con DGR 2334 del 18/10/2004 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 concernente Requisiti e modalità per il riconoscimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività formative in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 11 dicembre 2003"*;
 - b. D.G.R. n. 766 del 9 giugno 2015 - *"DGR n. 167 del 14 febbraio 2013 "Istituzione del repertorio regionale delle qualificazioni della Basilicata. Allegato A - Scheda descrittiva della qualificazione. Adeguamento alle disposizioni dell'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 22 gennaio 2015"*.